

Roma, 15 gennaio 2020

Circolare n. 7/2020

Oggetto: Tributi – Le misure della Legge di Bilancio 2020 – Legge 27.12.2019, n.160, su S.O. alla GU n.304 del 30.12.2019.

Si riepilogano le misure di natura fiscale contenute nella Legge di Bilancio 2020 di maggiore interesse per le imprese del settore. La legge è passata col voto di fiducia su un unico maxi emendamento, conseguentemente il testo è composto da soli 19 articoli di cui il primo di 884 commi.

Sterilizzazione aumenti Iva (art.1 c.3) – Come è noto, è stato completamente sterilizzato l'aumento delle aliquote Iva che sarebbe dovuto scattare nel 2020; pertanto per quest'anno l'aliquota ordinaria resta fissata al 22 per cento e quella ridotta al 10 per cento. Per gli anni successivi la sterilizzazione degli aumenti è stata parziale, quindi già dal prossimo anno si riproporrà la questione del reperimento di risorse aggiuntive per evitare l'aumento delle aliquote; infatti è previsto che quella ordinaria passi al 25 per cento dal 2021 e al 26,5 per cento dal 2022; quella ridotta passerebbe dal 2021 al 12 per cento.

Deducibilità IMU (art.1 c.4-5) – E' stata rivista in senso migliorativo per i contribuenti la progressiva deducibilità dell'imposta municipale sugli immobili strumentali: in particolare per il 2019 la deducibilità è del 50 per cento; nel 2020 e 2021 del 60 per cento e dal 2022 del 100 per cento; si rammenta che gli immobili sono strumentali per destinazione o per natura, cioè in base alla categoria catastale loro attribuita.

Cedolare secca su canoni concordati (art.1 c.6) – E' stata confermata a regime la misura del 10 per cento dell'aliquota della cedolare secca sui contratti di locazione di immobili a canone concordato; finora l'aliquota del 10 per cento si applicava in virtù di un regime transitorio che sarebbe scaduto quest'anno.

Fondo riduzione carico fiscale lavoratori dipendenti (art.1 c.7) E' stato istituito un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui dipendenti con una dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021. Le modalità di riconoscimento degli sgravi saranno stabilite con decreti attuativi da emanarsi nel corso dell'anno.

Proroga detrazioni recupero edilizio ed efficienza energetica (art.1 c.175) – Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica.

Credito d'imposta per investimenti Impresa 4.0 (art.1 c.184-197) – Da quest'anno l'incentivo del super-ammortamento viene sostituito da un credito d'imposta. Sono incentivabili gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020, ovvero 30 giugno 2021 purché entro la fine di quest'anno siano stati ordinati e sia stato versato un acconto di almeno il 20 per cento del prezzo di acquisto. Il credito d'imposta è pari al 6 per cento del valore dell'investimento, col limite di costo ammissibile di 2 milioni di euro. Per i beni materiali compresi nell'allegato A della L.n.232/2016, ossia quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, il credito d'imposta è pari al 40 per cento fino ad un valore di investimento di 2,5 milioni di euro e pari al 20 per cento per valori superiori a 2,5 milioni di euro fino al limite massimo di costo ammissibile pari a 10 milioni di euro. Nel caso di beni immateriali il credito di imposta è pari al 15 per cento nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700 mila euro. Il credito è usufruibile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo (3 nel caso di beni immateriali) a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene. Come per il super-ammortamento sono esclusi gli acquisti di beni il cui coefficiente di ammortamento sia inferiore al 6,5 per cento, nonché i beni di cui alla tabella riportata all'allegato 3 della legge n.208/2015. Tale tabella esclude il materiale rotabile ferroviario, ad eccezione delle motrici. Rientrano nel beneficio gli acquisti di camion.

Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (art.1 c.198-209) – E' stato previsto un credito di imposta per investimenti effettuati nel corso di quest'anno in ricerca e sviluppo, nei quali rientrano anche le attività finalizzate alla realizzazione di servizi nuovi o sostanzialmente migliorati; per tali attività il credito è pari al 6 per cento col tetto massimo di spesa di 1,5 milioni di euro; in caso di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 la misura del credito sale al 10 per cento. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Credito d'imposta per formazione 4.0 (art.1 c.210-217) – E' stato prorogato il credito di imposta sulle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione e al consolidamento delle competenze per la trasformazione digitale; in particolare per le piccole imprese il credito di imposta è stato fissato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili il cui tetto annuale è di 300 mila euro; per le medie imprese il credito è del 40 per cento e il tetto delle spese ammissibili è di 250 mila euro; per le grandi imprese il credito è del 30 per cento e le spese ammissibili massime sono pari a 250 mila euro annui.

Proroga Legge Sabatini (art.1 c.226-228) – E' stata rifinanziata la legge Sabatini per il periodo 2020-2025 al fine di incentivare gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per le PMI; com'è noto, l'agevolazione consiste in finanziamenti agevolati e contributi statali in conto impianti correlati agli interessi dovuti.

Ripristino dell'ACE (art.1 c.287) – E' stata abrogata la disposizione che prevedeva la soppressione dell'ACE, il regime fiscale agevolato per chi patrimonializza l'impresa.

Credito d'imposta per PMI che partecipano a fiere internazionali (art.1 c.300) – E' stato prorogato per il 2020 il credito di imposta per le PMI che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali, pari al 30 per cento delle spese ammissibili (affitto e allestimento spazi espositivi, attività pubblicitarie).

Credito di imposta investimenti al Sud (art.1 c.319) – E' stato prorogato fino al 31.12.2020 il credito di imposta per investimenti nelle regioni del Mezzogiorno; purtroppo la misura resta esclusa per le imprese del settore.

Veicoli aziendali (art.1 c.632-633) – E' prevista la riduzione, fino all'azzeramento, della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali ritenuti inquinanti. La disposizione si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1 luglio prossimo.

Buoni pasto aziendali (art.1 c.677) – E' stata elevata da 7 a 8 euro la quota esente da tassazione del valore dei buoni pasto aziendale, a condizione che siano erogati in forma elettronica. Per i buoni cartacei, viceversa, la quota esente scende a 4 euro (in precedenza 5,29 euro).

Rivalutazione agevolata dei beni (art.1 c.693-704) – Sono stati riaperti i termini per usufruire della rivalutazione agevolata dei valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni edificabili prevedendo un'aliquota sostitutiva dell'11 per cento. La disposizione è applicabile previa redazione di perizia giurata entro il 30 giugno prossimo. Inoltre per le società di capitali che redigono il bilancio senza l'adozione dei principi contabili internazionali è stata concessa la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni nelle società controllate e collegate col pagamento di un'imposta sostitutiva del 12 o 10 per cento, rispettivamente per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, nonché di un'imposta sostitutiva del 10 per l'affrancaamento che può essere totale o parziale; gli importi dovuti vanno versati in un massimo di 3 rate annuali (6 nel caso di importi dovuti maggiori di 3 milioni di euro) entro la scadenza di pagamento delle imposte sui redditi. Il riallineamento dei valori nel bilancio è consentito a decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione.

Nuova IMU (art.1 c.738-783) – E' stata riscritta la disciplina dell'imposta municipale sugli immobili, denominata ora imposta municipale propria – IMU che sostituisce la precedente imposta e ingloba la Tasi. I principi generali sull'applicazione dell'imposta rimangono invariati. Per quanto riguarda la misura dell'imposta, l'aliquota base è stata fissata pari allo 0,86 per cento, che è la somma delle precedenti due aliquote Imu e Tasi. Come in precedenza la base imponibile è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per i coefficienti relativi alle varie tipologie di immobili. Per i mobili ad uso produttivo della categoria D il coefficiente è 65. Nel caso

di concessione di aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario e, come in precedenza, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 sono esenti dall'imposta. Confermate anche le modalità di versamento in due tranches semestrali scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre.

Riscossione enti locali (art.1 c.784-815) – E' stato potenziato il sistema di riscossione delle entrate locali, in particolare relativamente all'accertamento esecutivo, in quanto tutti gli atti emessi dagli enti locali e dai soggetti affidatari della riscossione diverranno esecutivi dopo il termine del ricorso.

Imposta sulla pubblicità (art.1 c.817-836) – A decorrere dal 2021 verranno accorpate in un canone unico le attuali imposta comunale sulla pubblicità, tassa per occupazione di suolo pubblico, canone per occupazione di spazi pubblici, diritto sulle pubbliche affissioni e altre imposizioni simili. Il nuovo canone sarà disciplinato dagli enti con proprio regolamento. Le relative tariffe sono state fissate in base alla dimensione demografica. La trasformazione deve avvenire a invarianza di gettito, pertanto il nuovo canone dovrà garantire un gettito pari a quello derivante dalle precedenti imposizioni. Sono state fissate delle esenzioni. In particolare per quanto riguarda le insegne sui veicoli è stato previsto che sono esenti *"le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto."*

Daniela Dringoli
Codirettore

Legge n.160/2019 consultabile su:

<https://www.confetra.com/wp-content/uploads/Legge-di-bilancio-2020.pdf>

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.